

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, PANDOLFO, POLI,
DI GIESI, CETRULLO, RIZZI, IPPOLITO, BELLUSCIO,
RUSSO QUIRINO, CIAMPAGLIA, CECCHERINI, LIGORI**

Presentata il 9 marzo 1973

Interpretazione autentica delle norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » ha dato luogo all'insorgere di non pochi dubbi interpretativi sicché il Parlamento ha dovuto porvi rimedio con l'approvazione della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente « norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336... ».

Neppure tale legge, però, ha totalmente risolto i dubbi interpretativi sorti in sede di pratica applicazione da parte delle competenti amministrazioni delle norme contenute nella legge n. 336 del 1970. Infatti, ancora oggi, a distanza di circa tre anni dall'entrata in vigore della citata legge, alcune particolari categorie di destinatari della legge in questione vedono disattendere le loro legittime aspettative per i dubbi e le incertezze che si appalesano in non pochi casi, in conseguenza della diversità delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le carriere giuridiche ed economiche sia del personale — di ogni ordine e grado — delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,

sia di quello dipendente da Enti di diritto pubblico.

A nostro avviso, la normativa disposta dalla legge n. 336 del 1970 che più delle altre fa sorgere dubbi interpretativi è quella prevista dagli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 della citata legge recita testualmente « ... ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione... ». Alcune amministrazioni statali, il cui personale è retribuito unicamente sulla base di « classi » di stipendio, non hanno difficoltà ad applicare correttamente la citata norma; le difficoltà insorgono, invece, per gli enti pubblici in genere, il cui personale è retribuito in base alla « qualifica » rivestita e per quelle amministrazioni dello Stato che corrispondono al personale dipendente un trattamento economico basato su parametri retributivi stabiliti sia su « classi di stipendio », sia su « qualifiche funzionali ». Stante le accennate situazioni è logico desumere che l'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, oltre ad essere applicato in maniera difforme presso le stesse amministrazioni statali, è inapplicabile alla quasi totalità del personale dipen-

dente da enti pubblici; tale personale, infatti, è retribuito unicamente in base alla « qualifica » rivestita e quasi mai con « classi di stipendio ».

È doveroso, pertanto, disciplinare e stabilire con legge che la norma del citato articolo 1 debba essere applicata in maniera uniforme.

Considerazioni analoghe scaturiscono dalla lettera dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 per la cui interpretazione sarebbe stato interpellato il Consiglio di Stato che, a quanto

è dato sapere, non avrebbe ancora fatto conoscere il proprio parere. Pertanto, anche per la corretta applicazione del citato articolo si rende indispensabile una interpretazione del legislatore.

Con l'intento di agevolare il compito delle amministrazioni interessate all'applicazione in favore del proprio personale delle norme di cui alla legge più volte citata, si sottopone al vostro esame la presente proposta di legge per la cui approvazione si chiede la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è integrato dal seguente comma:

« Il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione deve operare unicamente nei confronti del personale con trattamento economico basato esclusivamente su parametri retributivi determinati " per classi "; al rimanente personale, di ogni ordine e grado la valutazione dei periodi indicati al primo comma è utile ai fini del conferimento dello stipendio, paga o retribuzione corrispondente alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati a prescindere dal sistema del conferimento della qualifica prevista dai singoli ordinamenti o contratti collettivi di lavoro ».

ART. 2.

Al personale, con qualifica di ex combattente e categorie assimilate, destinatario delle norme previste dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, integrato dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è conferito, all'atto del collocamento in pensione, ed in seguito ad esplicita domanda, lo stipendio, paga o retribuzione corrispondente alla qualifica gerarchica immediatamente superiore a quella posseduta anche se nella carriera o qualifica di appartenenza il trattamento economico è determinato su « classi di stipendio ».

ART. 3.

La presente legge ha la stessa decorrenza della legge 24 maggio 1970, n. 336.